

**INCENTIVI per la ROTTAMAZIONE (Legge Finanziaria 2007)**

Con il DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con la legge 24 novembre 2006, n. 286 e con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria dello Stato per il 2007), sono stati introdotti degli incentivi per la rottamazione di veicoli inquinanti.

<b>Tipologia</b>	<b>Requisiti</b>	<b>Incentivo</b>	<b>Procedura</b>	<b>Note</b>
1) Rottamazione autoveicoli per il <b>trasporto promiscuo Euro 0 ed Euro 1</b>	Rottamazione dal 1/1/2007 al 31/12/2007	- Contributo anticipato dal centro di rottamazione pari al costo di demolizione, massimo 80€ per ciascun veicolo; - Rimborso abbonamento trasporto urbano di 1 anno per chi non è titolare di altri veicoli.	Presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato dal centro di demolizione.	Il centro di rottamazione può recuperare il contributo anticipato come credito di imposta. Le modalità di rimborso dell'abbonamento saranno definite con D.M.
2) Rottamazione <b>autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo Euro 0 ed 1</b> da parte di un componente del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia	Acquisto autovetture Euro 4 o Euro 5 a bassa emissione (non oltre 140 gr. CO2 al km) dal 3/10/2006 al 31/12/2007 immatricolata entro 31/3/2008	- Contributo di 800,00€; - Esenzione dalla tassa auto per 2 anni (3 anni se l'auto nuova è inferiore a 1300 c.c. o se acquistato da privato appartenente a famiglia di almeno 6 persone senza altro veicolo).	Dichiarazione del venditore da consegnare al PRA su conformità del nuovo veicolo, targa e caratteristiche veicolo demolito, copia del certificato rottamazione.	Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore il contributo e lo recuperano come credito di imposta. Per le imprese, obbligo di rispetto regola del <i>de minimis</i> .
3) Rottamazione <b>autocarri e autoveicoli per il trasporto promiscuo Euro 0 ed 1</b> , avente sin dalla prima immatricolazione la medesima categoria e peso non superiore a 3,5 tonnellate	Acquisto veicolo Euro 4 o Euro 5 non superiore a 3,5 tonnellate dal 3/10/2006 al 31/12/2007 immatricolato entro il 31/3/2008	Contributo di 2.000,00€.	Dichiarazione del venditore da consegnare al PRA su conformità del nuovo veicolo, targa e caratteristiche veicolo demolito, copia del certificato rottamazione.	Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore il contributo e lo recuperano come credito di imposta. Per le imprese, obbligo di rispetto regola del <i>de minimis</i> .

Tipologia	Requisiti	Incentivo	Procedura	Note
4) Acquisto di autovetture e autocarri fino a 3,5 t. nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione, esclusiva o doppia, a <b>gas metano, gpl, elettrica, idrogeno,</b>	Acquisto veicoli dal 3/10/2006 al 31/12/2009, immatricolati fino al 31/3/2010	- Contributo di 1.500€; - Ulteriore contributo di 500€ se il veicolo acquistato ha emissioni di CO2 inferiori a 120 gr. per km.	Dichiarazione del venditore da consegnare al PRA su conformità del nuovo veicolo, targa e caratteristiche veicolo demolito, copia del certificato rottamazione.	Agevolazioni cumulabili con quelle indicate ai punti 2 (rottamazione veicoli) e 3 (rottamazione autocarri). Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore il contributo e lo recuperano come credito di imposta. Per le imprese, obbligo di rispetto regola del <i>de minimis</i>
5) Acquisto di <b>motociclo Euro 3</b> con sostituzione di un motociclo Euro 0	Dal 1/12/2006 al 31/12/2007	-Esenzione dalla tassa auto per 5 anni; - Rimborso costo rottamazione, massimo 80€ per ciascun motociclo.	Dichiarazione del venditore da consegnare al PRA su conformità del nuovo veicolo, targa e caratteristiche veicolo demolito, copia del certificato rottamazione.	Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore il contributo e lo recuperano come credito di imposta. Per le imprese, obbligo di rispetto regola del <i>de minimis</i>
6) Tassazione agevolata per autovetture e veicoli trasporto promiscuo Euro 0 ed Euro 1, Euro 2 Euro 3 Euro 4 omologati a gas, elettrica, GPL, idrogeno		Si applica il vecchio tariffario, anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione sia stato installato successivamente all'immatricolazione.		Sono salve le altre agevolazioni.